

Accordo interconfederale applicativo dell'intesa 21 novembre 2008, sul sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato

Le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI, ed i sindacati dei lavoratori CISL e UIL convengono sul seguente accordo interconfederale applicativo dell'intesa 21 novembre 2008:

1) Incremento dei minimi contrattuali relativo al 2009

L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da uno stato di recessione che accomuna tutti i principali Paesi del mondo, impone alle parti un'attenta analisi sui rischi connessi all'evoluzione di un quadro economico finora contrassegnato da un andamento preoccupante dei principali parametri di riferimento.

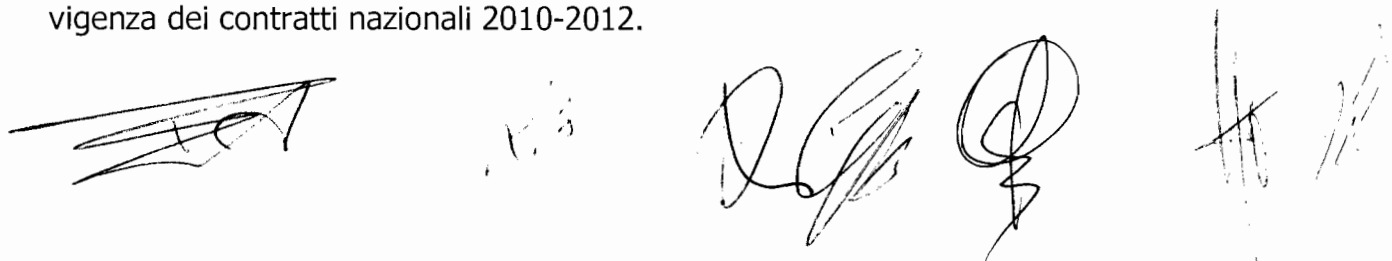
Le Parti riconoscono in particolare che gli effetti prodotti dalla crisi, in termini di ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, di difficoltà di accesso al credito per le imprese (in specie quelle di dimensioni ridotte), di contrazione della domanda di beni e servizi interna ed esterna al nostro Paese e di forte involuzione dei mercati finanziari, hanno fatto registrare nel breve periodo un peggioramento della situazione economica.

In considerazione di quanto sopra le Parti, in attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 21 novembre 2008 e del 22 gennaio 2009, individuano nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL per l'anno 2009, da calcolarsi, per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR.

Il predetto incremento retributivo verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista sulla base degli accordi sopra richiamati e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, sarà effettuata a livello interconfederale.

Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato, anche per l'anno 2009, entro la vigenza dei contratti nazionali 2010-2012.



Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.

Ad integrale copertura del periodo 1/1/2009-31/12/2009, verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2009, un importo forfetario una tantum pari a Euro 115 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo, sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, sospensioni dal lavoro, part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

L'importo verrà erogato in due rate, pari a 60 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009 e 55 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009.

L'importo una tantum per gli apprendisti in forza alla data del 1° luglio 2009 è quantificato nella misura del 70% dell'importo di cui sopra ed è, pertanto, pari ad 80 euro, da erogarsi in due rate di pari importo alle stesse date e con le modalità sopra richiamate.

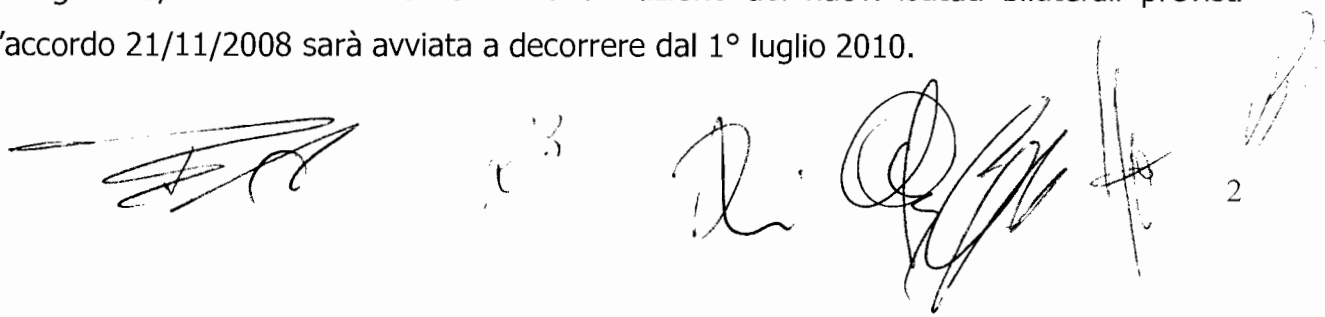
La Parti confermano l'abrogazione dell'istituto dell'Indennità di vacanza contrattuale.

2) Legge n° 2 del 2009

Le Parti convengono che le risorse minime a valere sul territorio nazionale, finalizzate all'intervento integrativo a carico degli Enti Bilaterali ex comma 1, art. 19 legge 2/2009, ammontano ad un importo non inferiore a € 29 lordi annui per ogni lavoratore dipendente. Tale importo potrà essere incrementato in sede di contrattazione regionale.

3) Bilateralità

Le Parti, nel confermare l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, considerata l'incertezza del contesto economico, i cui riflessi potrebbero condizionare negativamente l'avvio di una nuova stagione per la bilateralità nell'artigianato, concordano che l'effettiva attuazione dei nuovi istituti bilaterali previsti dall'accordo 21/11/2008 sarà avviata a decorrere dal 1° luglio 2010.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small '3' in the center, and several other signatures and initials on the right, with a small number '2' at the bottom right.

In tal senso, anche le recenti novità normative introdotte dal legislatore con l'art. 19, della legge n. 2 del 2009, di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, concorrono alla definizione di un quadro giuridico di riferimento ancora incompleto per quanto concerne la normativa a sostegno della bilateralità.

Parimenti le Parti convengono che, entro il 31 ottobre 2009 saranno definiti ed adottati gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema a partire dall'1/7/2010, secondo gli importi annui di seguito determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la conseguente possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori a quelli definiti dal presente accordo.

a) RAPPRESENTANZA SINDACALE	0,10% - 12,5 €
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA	0,15% - 18,75 €
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,01% - 1,25 €
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE	0,25% - 31,25 €
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO	0,49% - 61,25 € (comprensivi dei 29 € di cui sopra e della quota relativa alla gestione di cui al paragrafo seguente).

Gli importi di cui sopra sostituiscono quelli previsti dai previgenti accordi interconfederali in materia.

La voce di cui alla lettera b) dà piena attuazione all'art. 52 del D. Lgs. n.81/2008.

Il costo relativo alla gestione degli enti bilaterali regionali di cui al punto e), sarà definito sulla base di accordi stabiliti fra le parti a livello regionale che dovranno pervenire all'Ente Bilaterale Nazionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento ad esso affidate.

Come previsto nell'intesa, le Parti definiranno, entro il 31 ottobre 2009, un meccanismo che, garantendo la destinazione dei flussi ai livelli di competenza, sia semplificato e meno oneroso, più efficiente e trasparente, per la raccolta di una quota omnicomprensiva, somma dei valori sopraindicati che si riferiscono alla specifica ripartizione relativa ai diversi



capitoli d'intervento. I destinatari di detti versamenti sono i due livelli della bilateralità, precisamente: c) e d) Bilateralità nazionale; a), b), e) bilateralità regionale.

In questo contesto, le Parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto nell'accordo del 21 novembre 2008 in merito alla possibilità di attivazione delle deleghe a favore delle organizzazioni sindacali utilizzando la rete degli enti bilaterali per la raccolta delle stesse.

Le Parti concordano di effettuare, entro il 30/09/2009, una verifica delle prestazioni erogate a favore di imprese e lavoratori dagli enti bilaterali regionali. A fronte di situazioni nelle quali le prestazioni di sostegno al reddito previste dal presente accordo non risultassero coperte, le parti determineranno, entro il 30/11/2009, le modalità attraverso le quali l'Ente Bilaterale Nazionale, in ragione delle nuove attribuzioni che consentono lo svolgimento di attività sussidiarie, operi una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori dei territori che non garantiscono una sufficiente massa critica con le risorse autoprodotte.

Le Parti, nel confermare la costituzione, a partire dal 1° gennaio 2010 di un Fondo integrativo sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane individuano nell'1% la misura della percentuale minima di finanziamento del fondo. Pertanto si incontreranno entro il 31/10/2009 al fine di stabilire le modalità operative.

4) Contrattualizzazione prestazioni bilaterali

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 e degli accordi interconfederali dell'artigianato, le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali dell'artigianato, laddove sottoscritti.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.

A far data dal 1° luglio 2010, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25 lordi, per ciascuna mensilità.

Per le imprese iscritte agli enti bilaterali regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.



A tal fine, le Parti invitano la bilateralità territoriale ad attivarsi per la predisposizione di regolamenti in grado di agevolare le iscrizioni e stabilire le modalità di accesso alle prestazioni per le nuove imprese aderenti al sistema.

5) Previdenza complementare

Le difficoltà di affermazione del sistema di previdenza complementare nell'artigianato rendono necessario individuare nuove strategie per il rilancio di Artifond.

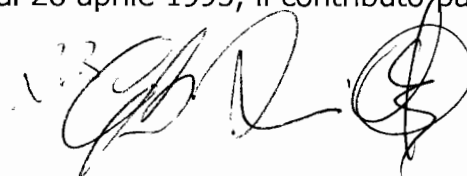
In tal senso, la parti concordano di avviare un confronto che dovrà portare alla sottoscrizione di un apposito Avviso comune da presentare al legislatore al fine di modificare le attuali norme legislative, riservandosi la possibilità di coinvolgimento più ampio rispetto alle sole rappresentanze del comparto artigiano, anche in materia di utilizzo del TFR e di modalità di adesione.

In particolare, la peculiarità dell'impresa artigiana comporta una maggiore difficoltà nell'implementazione di una efficace azione di informazione dei lavoratori in riferimento alle scelte che producono effetti sul loro futuro previdenziale.

Le parti decidono, quindi, di avviare le seguenti iniziative per il rilancio di Artifond:

- al fine di potenziare le sinergie necessarie allo sviluppo della previdenza complementare, le parti si danno atto della necessità di coinvolgere i Patronati nell'attività di promozione del fondo e a tale scopo si impegnano ad incontrare gli istituti di patronato promossi dalle Organizzazioni istitutive di Artifond, unitamente agli Organi di amministrazione del Fondo, anche al fine di favorire la conclusione di schemi convenzionali finalizzati ad incentivare le adesioni sul territorio;
- sviluppare una campagna informativa a livello di territorio e di singole imprese, attraverso programmi di presenze concordati tra le parti a livello regionale;
- elaborare un foglio illustrativo in merito alle opportunità e modalità di adesione ad Artifond, da consegnare – unitamente ad un modulo di adesione – a tutti i lavoratori con la busta paga. Ai nuovi assunti tale materiale verrà consegnato all'atto dell'assunzione.

In caso di nuovo quadro legislativo conforme ai contenuti dell'Avviso comune, all'atto di adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dell'artigianato con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993, il contributo pari all'1 per cento a



carico dell'impresa, previsto dai contratti o accordi collettivi, sarà corrisposto anche in assenza del contributo di pari entità a carico del lavoratore.

In relazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 novembre 2008 circa la possibilità di destinare alla bilateralità un importo pari all'1% dell'imponibile contributivo maturato nell'anno precedente, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per stabilire le modalità di attuazione, anche alla luce dell'andamento delle adesioni ad Artifond.

Le Parti concordano altresì di pervenire alla individuazione di un meccanismo di incremento delle garanzie necessarie alla concessione di credito sostitutivo del conferimento del TFR alla previdenza complementare, da strutturare attraverso i Consorzi fidi, per le imprese i cui lavoratori aderiscano alla previdenza complementare.

6) Nuove aree contrattuali

Le Parti concordano di dare corso a quanto definito nell'accordo interconfederale del 21/11/2008 in materia di accorpamenti contrattuali. A tal fine, stabiliscono che entro il 24 luglio 2009 un'apposita commissione tecnica bilaterale si insedierà per definire gli ambiti di applicazione dei 9 CCNL d'area e per dare copertura contrattuale ai settori scoperti. Entro tale data, si procederà alla stesura definitiva del testo del nuovo modello di assetti contrattuali armonizzato alla luce degli accordi del 21/11/2008, del 22/1/2009 e della presente intesa.

Entro il 31 ottobre 2009 verranno avviate le trattative per il rinnovo dei ccnl dell'artigianato. A tal fine, il termine per la presentazione delle piattaforme è fissato al 30 settembre 2009.

7) Fondartigianato

Le Parti confermano l'impegno alla revisione dell'accordo interconfederale 18 aprile 2007 e, al contempo, si impegnano a definire la programmazione 2009-2010 di Fondartigianato entro il mese di luglio 2009.

8) Norme finali

Le disposizioni contenute nei paragrafi 1), 2), 3) e 4) verranno recepite nei singoli CCNL.



Per i settori dell'edilizia e del trasporto merci, nel confermare quanto previsto dal presente accordo interconfederale in merito agli assetti della contrattazione, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell'accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categorie verranno individuate le modalità applicative dell'accordo medesimo, fermo restando quanto già previsto in materia di Casse Edili.

Roma, 23 luglio 2009

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CISL

UIL